

## Vendite di fine stagione - SALDI

<b>Ente delegato a disciplinare la materia e atti adottati</b>	<b>Regione Emilia Romagna:</b> <i>delibera Giunta Regionale n. 1732/1999 e successive modificazioni</i>
<b>Prodotti interessati</b>	I prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
<b>Adempimenti</b>	<b>DAL 2014 NON OCCORRE PIU' PRESENTARE LA COMUNICAZIONE AL COMUNE 5 GIORNI PRIMA</b>  La presentazione <u>al pubblico</u> della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita. La <u>pubblicità</u> deve citare, espressamente, la durata della vendita stessa
<b>Periodi, durata</b>	- <b>vendite di fine stagione invernali:</b> dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per 60 giorni; - <b>vendite di fine stagione estive:</b> dal primo sabato del mese di luglio per 60 giorni :
<b>Pubblicità dello Sconto</b>	Deve essere sempre esposto: ➤ il prezzo di vendita al pubblico come risulta dopo lo sconto ➤ la % di sconto o ribasso ➤ il prezzo normale di vendita  Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
<b>Divieti</b>	E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili..
<b>Obblighi</b>	Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa. La pubblicità relativa alle vendite, deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. Ai fini dell'effettuazione delle vendite di fine stagione, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati. E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte

al SINDACO  
DEL COMUNE DI MIRANDOLA

**OGGETTO: COMUNICAZIONE VENDITA DI FINE STAGIONE (SALDI):  
COMMERCIO SU AREE PRIVATE  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il /la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**Titolare dell'impresa omonima**

**Legale Rappresentante della Società**

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

C.F./Partita Iva \_\_\_\_\_

**TITOLARE dell'attività commerciale**

**ubicata in** \_\_\_\_\_ Via /Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Visto il decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 – art. 15.

Vista la Legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14, art. 15

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1732/1999 e successive modificazioni;

**COMUNICA DI EFFETTUARE UNA VENDITA DI FINE STAGIONE**

**DAL** \_\_\_\_\_ **AL** \_\_\_\_\_

*Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.*

Distinti saluti

li \_\_\_\_\_

*Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento, occorre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.*

**N.B.**

**Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno:**

- **le vendite di fine stagione invernali: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per sessanta giorni;**

- **le vendite di fine stagione estive: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni;**